ASL N. 5 SPEZZINO

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Struttura Complessa Gestione Tecnica
Via XXIV Maggio, 139 - La Spezia

CONTRATTO UNICO DI APPALTO

DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING IN COSTRUENDO) EX ART. 160 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006, FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DEL FABBRICATO DI VIA SARDEGNA N° 45, ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DA DESTINARE A SEDE EROGATIVA SERVIZI DISTRETTO 18 E PIASTRA AMBULATORIALE PER ATTIVITA' INTRAMOENIA

INDICE

Art. 1 Definizioni 5
ART. 2 Dichiarazioni e Garanzie 8
ART. 3 Oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare 9
ART. 4 Presupposti 10
ART. 5 Acquisto dell'Area 10
ART. 6 Decorrenza e durata delle obbligazioni contrattuali 11
ART 7 Importo e prestazioni da finanziare 12
ART. 8 Contratto di comodato gratuito 13
ART.9 Oneri a carico dell'Utilizzatore 14
ART.10. Oneri a carico della Concedente 16
ART. 11 Oneri ed obblighi a carico del Soggetto realizzatore 17
ART. 12 Corrispettivi in fase di esecuzione 22
ART.13. Consegna dei Beni 23
ART. 14 Assicurazione per locazione finanziaria 23
ART. 15. Rischi e manleva a tutela della Concedente 24
ART. 16. Corrispettivo per le competenze a carico del Soggetto Finanziatore 24
ART. 17 Riscatto al termine della locazione 27
ART. 18 Riscatto anticipato 28
ART. 19 Godimento da parte dell'Utilizzatore 29
ART. 20. Recesso a causa del fallimento del Soggetto Realizzatore 279
ART. 21. Risoluzione del Contratto per inadempimento della Concedente 29
ART. 22 recesso prima del collaudo 29
ART. 23 Condizioni risolutive 30
ART. 24. Esclusione della risoluzione 30
ART. 25 Elezione a domicilio – Comunicazioni e notificazioni 31
ART.26. Cessione dei crediti derivanti dal contratto di leasing 33
ART. 27. Trattamento dati 33
ART. 28. Legge applicabile e foro competente 33
ART. 29 . Spese di contratto e trattamento fiscale 34
ART. 30 Tracciamento flussi finanziari 34

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Struttura Complessa Gestione Tecnica
Via XXIV Maggio, 139 - La Spezia

Repertorio n. 2484 del 21dicembre 2011

CONTRATTO UNICO D'APPALTO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N° 5 "Spezzino" con sede in Via XXIV Maggio n° 139 - 19124 La Spezia, Codice Fiscale 00962520110, rappresentata dall'Ingegner Massimo Buccheri , in qualità di Direttore della Struttura Complessa Gestione Tecnica appositamente delegato dal Direttore Generale dell'Azienda, con delibera n. 1067 del 19/12/2011 domiciliato presso la sede della Azienda Sanitaria Locale N° 5 "Spezzino" (di seguito denominata "ASL5", ovvero "Soggetto Utilizzatore")

E

La Società ICCREA Banca Impresa S.p.A. .",(già Agrileasing - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A.), con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, capitale sociale di euro 374.564.250,50 (trecentosettantaquattromilionicinquecentosessantaquattromiladuecentocinquanta virgola cinquanta) interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 02820100580, R.E.A. n. 417224, Partita IVA n. 01122141003, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs 385/93 al n. 5405, cod. ABI 3123.7, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma codice fiscale n. 01294700586 - Gruppo Bancario Iccrea, rappresentata da Federico FAVRETTO munito degli occorrenti poteri di procuratore, in forza dell'atto di procura notarile registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma in data 4/11/2011, (di seguito denominata "Soggetto Finanziatore" ovvero la "Concedente", ovvero "Mandataria"),

E

Il Consorzio Stabile CONSTA Soc. Cons. p.a., P.IVA 07760541008, rappresentato da Pasquale PESCE munito degli occorrenti poteri di Amministratore del Consorzio (di seguito denominato anche "Soggetto Realizzatore", ovvero "Mandante"

di seguito, l'Utilizzatore, la Concedente, il Soggetto Realizzatore, congiuntamente, le "Parti"

premesso che

(a) l'Utilizzatore, al fine di ottenerne la concessione in leasing, ha bandito la gara per affidare, mediante appalto pubblico con procedura aperta, con lo strumento del leasing in costruendo, ex art. 160 bis del DL.vo n° 163/2006, l'acquisto del Fabbricato di Via Sardegna n° 45, la Progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione dei lavori, il Coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, ed i lavori di ristrutturazione del Fabbricato da destinare a sede erogativa servizi Distretto 18 e Piastra Ambulatoriale per Attività Intramoenia, secondo quanto definito nel progetto preliminare posto a base di gara, ed il finanziamento della spesa complessiva come risultante dal Quadro economico (nel seguito finanziamento dell'Opera) oltre che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del Contratto nei limiti di quanto previsto nel presente Contratto;

(b) la Concedente esercita attività di locazione finanziaria (leasing), consistente nell'acquistare o far costruire beni mobili o immobili strumentali all'esercizio di un'impresa, arte o professionale - su scelta e indicazioni della propria clientela - al solo ed esclusivo scopo di concedergliene l'utilizzazione, verso un corrispettivo pagabile a scadenze periodiche e con facoltà per il cliente di acquistarne la proprietà al termine della locazione, versando un importo predeterminato a titolo di riscatto;

(c) è risultata aggiudicataria della gara l'Associazione Temporanea di Imprese, costituita dalla Società Iccrea Banca Impresa S.p.A. P. IVA 01122141003 in qualità di Soggetto Finanziatore, e con funzione di Capogruppo Mandatario (di seguito, "Concedente"), ed il Consorzio Stabile CONSTA Soc. Cons. p.a., P. IVA 07760541008, in qualità di Soggetto Realizzatore (di seguito, " Realizzatore"), come da deliberazione del DG n. 973 del 24.11.2011;

(d) con atto del Notaio Giorgio Fassanelli di Padova in data 20/12/2011, Rep. N. 76681, registrato il 20/12/2011, all'Agenzia delle Entrate di Padova n. 20860 serie 1T è stata costituita l'Associazione Temporanea di Imprese e conferito mandato collet-

tivo con rappresentanza al Soggetto Finanziatore;

(e) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 12, ultimo comma, del Capitolato Speciale il Soggetto Realizzatore con la sottoscrizione del presente Contratto accetta e conferma sin da ora il suo impegno assoluto, incondizionato ed irrevocabile ad osservare ed adempiere, per quanto di sua competenza, tutte le obbligazioni inerenti l'esecuzione e la realizzazione dell'Opera così come previste dal CSA (come di seguito definito), dall'Offerta e dalla restante documentazione di gara, che dovranno ritenersi automaticamente accettate e vincolanti per il Soggetto Realizzatore, nonché efficaci nei suoi confronti senza la necessità di ulteriori formalità per il solo fatto che è stato perfezionato il presente Contratto. Il Soggetto Realizzatore eseguirà i servizi tecnici di progettazione e coordinamento della sicurezza tramite i tecnici abilitati esterni dotati delle caratteristiche richieste dal Disciplinare di Gara indicati nell'Offerta;

(f) la Concedente a seguito dell'acquisto del Fabbricato (Palazzine A e B ed aree pertinenti) si impegna a stipulare in data da definirsi un Contratto con l'Ente ASL 5 Spezzino per la concessione d'uso in Comodato gratuito durante i lavori di ristrutturazione dei locali ancora da ristrutturare, o alternativamente già ristrutturati, previo rilascio di specifica manleva da parte dell'Ente per eventuali inadeguatezze presenti all'interno del fabbricato nelle parti ancora da ristrutturare e previa esecuzione di collaudo tecnico delle parti già ristrutturate;

(g) la Concedente si è dichiarata disponibile ad acquistare il fabbricato alle condizioni pattuite dall'Utilizzatore, così come indicate nel contratto preliminare di acquisto da questi sottoscritto con la CONSAP S.p.A. in data 20.04.2011 (reso noto in fase di gara) e ristrutturarlo al solo ed esclusivo scopo di concederlo in locazione all'Utilizzatore, nei termini ed alle condizioni del presente contratto;

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Definizioni

"**Area**"; indica l'area di proprietà della CONSAP S.p.A. sulla quale insiste l'Opera da acquistare (ugualmente di proprietà della CONSAP S.p.A.) e ristrutturare, censita al N.C.E.U. del Comune di La Spezia al foglio 21, particelle 368 e 647 e 574 sub 1, il tutto come meglio rilevabile dal contratto preliminare di vendita tra CONSAP e ASL5 Spezzino sottoscritto in data 20.04.2011;

"**A.T.I. Aggiudicataria**"; indica l'Associazione Temporanea di

Imprese aggiudicataria della gara;

"CSA"; indica il capitolato speciale d'appalto facente parte dei documenti di gara e parte integrante del contratto;

"Canone del leasing"; indica il canone semestrale principale relativo all'intera somma finanziata da corrispondersi dall'Utilizzatore al Concedente, calcolato come da offerta ad avvenuto collaudo del bene, sulla base del tasso Euribor6 mesi lettera rilevabile dal quotidiano "Il Sole XXIV Ore" il giorno lavorativo bancario antecedente la firma del verbale di collaudo dell'opera, maggiorato dello spread offerto in gara e sulla base del capitale da finanziare come risultante dal quadro economico finale in sede di collaudo tecnico amministrativo e degli oneri di prefinanziamento calcolati a partire dalla data di acquisto dell'immobile, dalla data di erogazione di ogni S.A.L. e di ogni altro costo sostenuto dalla Società di leasing calcolati sulla base del tasso Euribor3 mesi lettera (365) rilevabile dal quotidiano "Il Sole XXIV Ore" il giorno lavorativo bancario antecedente la firma del verbale di collaudo;

"canone secondario"; indica il canone semestrale secondario offerto in gara per l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria post collaudo. Poiché le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono finanziate dal Soggetto Finanziatore, detto canone sarà fatturato direttamente dal Soggetto Realizzatore all'Utilizzatore in conformità a quanto previsto dal chiarimento del 16 maggio 2011 fornito al quesito n. 11.

"**Canoni Base Semestrali**" indica i Canoni del Leasing semestrali anticipati che saranno versati dall'Utilizzatore, a seguito della consegna dell'Opera collaudata e contestuale messa in decorrenza della locazione finanziaria;

'Codice dei Contratti Pubblici" indica il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.s.m;

'Collaudo statico e tecnico-amministrativo "indica la procedura espletata ai sensi dell'art. 199 del D. P.R. n.554/1999 sulle opere realizzate, da concludersi con l'emissione del Certificato di Collaudo;

"**Certificato di Collaudo**": indica il certificato emesso dall'organo di collaudo ai sensi dell'art. 141 del Codice del Contratti Pubblici e dell'art. 199 del D.PR n. 554/1999 con gli effetti ivi indicati, approvato dai competenti organi dell'Utilizzatore ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. n. 554/1999.

"**Concedente**": indica il Soggetto Finanziatore Mandatario dell'ATI Aggiudicataria che sottoscrive il presente Contratto;

"**Contratto**": indica il presente contratto di locazione finanziaria

sottoscritto fra Iccrea Banca Impresa S.p.A. in qualità di Concedente (Soggetto Finanziatore - Mandataria), CONSTA Soc. Cons. p.a. in qualità di Soggetto Realizzatore (Mandante) e l'Azienda ASL 5 Spezzino, in qualità di Utilizzatore, che disciplina termini e condizioni per l'acquisto e la ristrutturazione dell'Opera, con servizi tecnici e oneri vari.

"**Contratto di comodato**": indica il contratto con il quale si concede, a titolo gratuito, dalla Concedente all'Utilizzatore, la possibilità di utilizzo temporaneo dell'Opera prima del collaudo finale;

"**Corrispettivo**": indica il corrispettivo complessivo della Locazione Finanziaria;

"**Corrispettivo dell'Opzione**': indica l'importo pari ad € 100.000,00=, dovuto dall'Utilizzatore per l'esercizio dell'Opzione di Acquisto (di Riscatto);

"**Data del Contratto**": indica la data di sottoscrizione del presente Contratto;

"**Data di Inizio della Locazione Finanziaria**": indica la data di emissione del Certificato di Collaudo;

"**Data di Pagamento Canone**"; indica la data in cui l'Utilizzatore dovrà corrispondere i Canoni Base Semestrali anticipati.

"**Data di Scadenza della Locazione Finanziaria**": la data in cui cade l'anniversario del ventesimo anno dalla data di inizio della Locazione Finanziaria.

"**Giorno lavorativo**" indica:

(a) in relazione ai termini collegati ai pagamenti, ogni giorno nel quale sarà funzionante il Sistema TARGET 2 *(Trans-European Automaled Real-Time Gross Sett/emenl Express Transfer System)*

(b) in relazione a tutti gli altri termini, ogni giorno nel quale gli uffici sono normalmente aperti al pubblico per l'esercizio della normale attività sulla piazza di La Spezia.

"**Locazione Finanziaria**" o "**leasing in costruendo**": indica la procedura di cui all'art. 160-bis del d.lgs 163/2006 che costituisce appalto pubblico di lavori concessione in godimento dell'Opera e il relativo diritto di riscatto della stessa ai sensi del presente Contratto;

"**Oneri di Prelocazione**": gli oneri pari agli interessi calcolati dalla data di erogazione sulle somme pagate dalla Concedente fino alla data di firma del verbale di presa in consegna definitiva

dell'opera e messa in decorrenza del Contratto di locazione finanziaria;

"**Opera**": indica il Fabbricato da destinare a sede erogativa servizi Distretto 18 e Piastra Ambulatoriale per Attività Intramoenia, secondo quanto definito nel progetto preliminare posto a base di gara e nell'offerta, come risulterà all'esito dei lavori di ristrutturazione che saranno eseguiti dal Soggetto Realizzatore;

"**Opzione di Acquisto**" indica l'opzione di acquisto (riscatto);

"**Pagamento**": indica qualunque pagamento inerente l'Opera effettuato dalla Concedente;

"**Perito**": indica un esperto di comprovata esperienza, nominato di comune accordo fra le Partì;

"**Presa in Consegna Anticipata**": indica le date di effettiva presa in consegna di parti dell'Opera che dovesse realizzarsi prima della data di inizio della locazione Finanziaria;

"**RUP**": Responsabile Unico del Procedimento dell'Utilizzatore;

"**Soggetto Realizzatore**": indica il Consorzio Stabile CONSTA Soc. Cons. p.a. mandante dell'ATI, che sottoscrive il presente Contratto.

"**Tasso di Riferimento**": indica il tasso su cui sono stati calcolati i canoni in sede di gara;

"**Utilizzatore**": indica l'Azienda Sanitaria ASL 5 Spezzino.

ART. 2 Dichiarazioni e Garanzie – Valore delle premesse - Norme Applicabili

1. La veridicità e natura non fuorviante delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita da parte della Concedente e del Soggetto Realizzatore facenti parte dell'ATI Aggiudicataria nell'ambito della gara costituiscono il presupposto in base al quale l' Utilizzatore si é determinato a stipulare il presente Contratto. Restano fermi i diritti di legge dell'Utilizzatore in caso di dichiarazioni non veritiere, imprecise o fuorvianti.
2. Al fine di rendere le dichiarazioni di cui al precedente comma 2.1, la Concedente ed il soggetto Realizzatore hanno effettuato tutte le indagini necessarie al fine di accertarsi che le stesse siano precise, veritiere e non fuorvianti.
3. La Concedente ed il soggetto Realizzatore dovranno informare l'Utilizzatore, per iscritto, non appena venutone a conoscenza, di ogni fatto circostanza o altra informazione che

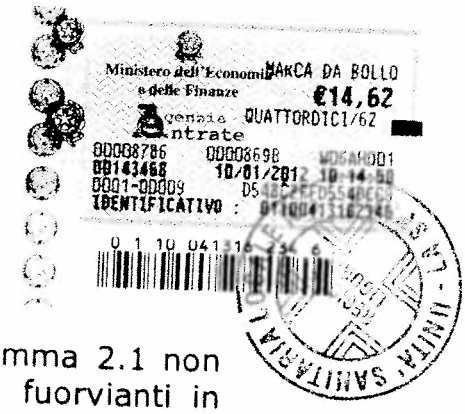

potrebbe rendere le dichiarazioni di cui al comma 2.1 non più veritiere, corrette, precise o comunque fuorvianti in maniera significativa agli effetti del presente Contratto.

4. Le premesse, la documentazione, gli allegati e gli atti richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con forza di patto tra le parti.
5. Il presente contratto è sottoposto al rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 e, per quanto applicabili, del D.P.R. 207/2010 (assorbente le disposizioni del D.P.R. 554/99 citate nel CSA), nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08.

ART. 3 Oggetto del contratto di locazione finanziaria

1. Il presente contratto disciplina il rapporto contrattuale tra l'Utilizzatore e l'ATI Aggiudicataria, costituita tra il Concedente ed il Soggetto Realizzatore.
2. In particolare il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività relativamente al complesso immobiliare di v. Sardegna 45 alla Spezia: l'acquisto del complesso immobiliare, la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva per la sua ristrutturazione, la realizzazione delle opere, l'assistenza al collaudo, la concessione in locazione finanziaria del suddetto immobile così come sarà acquistato e ristrutturato per le esigenze dell'Utilizzatore, la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della locazione.
3. Le disposizioni del presente documento potranno essere integrate, in sede di esecuzione del contratto , da altre che si rendessero necessarie per il buon fine dell'operazione di Locazione Finanziaria e che comunque dovranno essere concordate per iscritto tra l'Utilizzatore e la Concedente, precisando che in caso di dubbio interpretativo o contrasto tra quanto indicato nelle presenti pattuizioni speciali e altre integrative prevarrà quanto previsto nelle pattuizioni speciali anche in deroga a quelle integrative.
4. Il presente Contratto integra quanto contenuto nei documenti di gara e nei documenti di offerta. In particolare al presente Contratto saranno allegati il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), il Bando ed il disciplinare, come modificati ed integrati dalle comunicazioni di chiarimento emanate in

fase di gara dall'Utilizzatore, l'offerta dell'ATI e la deliberazione del D.G. della ASL 5 n° 938 del 08/11/2011, che ne costituiranno parte integrante.

ART. 4 Presupposti

1. La Concedente ed il Soggetto Realizzatore hanno costituito un'ATI e conseguentemente ciascuna di esse dovrà ritenersi responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta, senza assunzione di alcuna responsabilità solidale ai sensi e per gli effetti dell'art. 160bis, terzo comma, del D.Lgs 163/2006.
2. La Concedente è una banca espressamente autorizzata ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (e s.m.i) e, pertanto, svolgerà esclusivamente i servizi di finanziamento dell'Opera e locazione finanziaria in conformità a quanto previsto negli atti di gara. Il Soggetto Realizzatore è un operatore economico specializzato nei lavori edili e di ristrutturazione e svolgerà tutte le attività e le prestazioni di natura esecutiva, realizzativa e manutentiva previste dal CSA e dalla restante documentazione di gara.
3. L'Utilizzatore, ovvero la Stazione Appaltante, volendo acquisire la disponibilità dei beni di cui al disciplinare di gara, ha bandito una gara ad evidenza pubblica nell'ambito della quale è risultato aggiudicatario il Raggruppamento costituito dalla Concedente ed il Soggetto Realizzatore, affidatari della gara in oggetto.
4. La Concedente ed il Soggetto Realizzatore sulla base di quanto precede, stipulano il presente Contratto ponendo in essere, ciascuno in relazione alle specifiche obbligazioni, tutte le attività giuridiche e materiali necessari per la realizzazione di quanto previsto in appalto.

ART. 5 Acquisto dell'area

Il Soggetto Finanziatore acquisterà in data odierna dalla CONSAP S.p.A. il complesso immobiliare sito in La Spezia, v. Sardegna 45, composto dagli immobili indicati nel contratto preliminare di vendita stipulato dall'ASL5 con la medesima CONSAP S.p.A. in data 20.04.2011, al prezzo convenuto di € 4.228.000,00 oltre imposte di legge.

ART. 6 Decorrenza e durata delle obbligazioni contrattuali

Le parti convengono che la durata delle obbligazioni contrattuali è così determinata.

A)Termine per l'esecuzione dei lavori

Il termine per l'esecuzione da parte del Soggetto Realizzatore dei lavori di ristrutturazione del complesso (fabbricato "B" e fabbricato "A", compreso opere esterne) è quello indicato nell'offerta tecnica, quindi stabilito in giorni 295 (duecentonovantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei modi stabiliti all'art. 24 del CSA e successivamente all'approvazione del progetto esecutivo.

Più in particolare, il termine per la ristrutturazione del fabbricato "B", destinato alle attività intramoenia, resta stabilito in 177 (centosettantasette) giorni; il termine per la ristrutturazione del fabbricato "A" e per le opere esterne resta stabilito in 118 (centodiciotto) giorni.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di esecuzione dei lavori sopra convenuto e cioè 295, ai sensi dell'art. 27 del CSA, sarà applicata al Soggetto Realizzatore la penale pari all'1 per mille dell'importo dei lavori risultante dall'aggiudicazione.

B)Termini per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo (art. 5 del CSA)

Il termine massimo per la redazione e consegna all'ASL5 del progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati grafici e tecnici e tutte le relazioni prescritti dalla normativa vigente e dal CSA, è di complessivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopraconvenuto , ai sensi dell'art. 27 del CSA, sarà applicata al soggetto Realizzatore la penale pari all'1 per mille dell'importo dei lavori risultante dall'aggiudicazione.

Il termine massimo per la redazione e consegna all'ASL5 del progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati grafici e tecnici e tutte le relazioni prescritti dalla normativa vigente e dal CSA, è di complessivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica al Soggetto Finanziatore ed al Soggetto Realizzatore della formale approvazione del progetto definitivo da parte dell'ASL5. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopraconvenuto , ai sensi dell'art. 27 del CSA, sarà applicata al soggetto Realizzatore la penale pari all'1 per mille dell'importo dei lavori risultante dall'aggiudicazione.

C)Decorrenza e durata della manutenzione

Dalla data del collaudo finale dell'opera decorre il periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Soggetto Realizzatore ai termini ed alle condizioni stabilite nel CSA (art. 10) e relativo Disciplinare Tecnico. La manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere garantita per tutto il periodo di durata della locazione finanziaria, ovvero per 20 (venti) anni. Le Parti accettano e danno atto del fatto che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non saranno finanziate dal Soggetto Finanziatore.

D) Decorrenza e Durata della locazione finanziaria

1. La locazione finanziaria decorrerà dalla data del verbale di consegna definitiva e collaudo tecnico amministrativo positivo dei beni a favore dell'Utilizzatore nella loro interezza.
2. La locazione finanziaria avrà pertanto la durata di 20 (venti) anni dalla data di consegna dell'Opera positivamente collaudata, restando esclusa qualsiasi ipotesi di proroga tacita del Contratto se non espressamente concordata tra le Parti. Il rapporto di locazione finanziaria si concluderà con il pagamento di tutti i canoni periodici, con l'esercizio dell'opzione di riscatto e il pagamento del relativo prezzo a cui conseguirà il trasferimento al Soggetto Utilizzatore della proprietà delle opere.

ART.7 Importo e prestazioni da finanziare

Alla data di decorrenza della locazione finanziaria, l'importo da finanziare, sul quale calcolare il canone principale semestrale, è dato da:
A) IMPORTO DEI LAVORI a corpo, fissato in € 3.900.000,00, oltre a € 120.000,00 per oneri della sicurezza;
B) IMPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, fissati in € 250.000,00, oltre contributo Inarcassa 4%;
C) IMPORTO DELLE SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione,fissato in € 285.000,00, oltre contributo Inarcassa 4%;
D) ONERI DI PREFINANZIAMENTO per tutti gli esborsi anticipati a qualsivoglia titolo dal Soggetto Finanziatore antecedentemente all'entrata in decorrenza della locazione finanziaria, calcolati sulla base del tasso EURIBOR 3 mesi lettera (365), rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo bancario antecedente la data di ciascun pagamento e maggiorato dello spread offerto in sede gara del 2,50 %. Tali oneri di prelocazione avranno decorrenza dal giorno di valuta a favore del beneficiario del pagamento autorizzato

e costituiranno elemento per il calcolo del canone di locazione finanziaria. In relazione al calcolo degli oneri di prelocazione si richiama espressamente quanto disposto dall'art. 27 del CSA, penultimo ed ultimo comma;

E) Spese di acquisto dell'immobile oggetto di compravendita dalla CONSAP S.p.A., oltre ad imposte nella misura vigente per legge, e relative spese notarili.

L' importo di cui alla precedente lettera A) potrà variare in più o in meno a seguito di eventuali varianti introdotte in corso di esecuzione dell'opera su richiesta dell'Utilizzatore, ai sensi dell'art. 29 del CSA.

Conseguentemente potranno variare (in più) gli importi per le spese tecniche di cui alle precedenti lettere B) e C).

Gli importi di cui alle precedenti lettere A), B) e C) non potranno viceversa variare in conseguenza di varianti determinate per errori od omissioni progettuali ai sensi dell'art. 30 del CSA.

ART. 8 Contratto di comodato gratuito

La Concedente accetta di stipulare con ASL5 in data da concordarsi tra le Parti un Contratto di comodato gratuito per l'utilizzo temporaneo della struttura. A tal fine, esso sarà corredato di un cronoprogramma e di schemi grafici esplicativi, atti a definire i tempi e gli spazi per l'occupazione anticipata delle parti dei fabbricati già ristrutturate e quelli a disposizione prima della ristrutturazione. Le porzioni già ristrutturate saranno occupate previo rilascio di collaudo tecnico da parte dell'Utilizzatore, mentre, per l'utilizzo delle porzioni ancora da ristrutturare, l' Azienda Sanitaria 5 Spezzino rilascerà manleva al Concedente assumendosi ogni responsabilità per strutture o impianti che non fossero adeguati alle normative di sicurezza. Le aree lasciate a disposizione della ASL 5 per l'utilizzo prima di essere oggetto di ristrutturazione e le tempistiche dei trasferimenti saranno stabilite contestualmente alla progettazione definitiva, che dovrà prevedere l'esecuzione dell'intervento in fasi distinte e tempi intermedi per i trasferimenti non inferiori a quindici giorni. Gli impianti delle porzioni ristrutturate dovranno essere già funzionanti anche se eventualmente collegati temporaneamente ai vecchi impianti, mentre le parti utilizzate prima della ristrutturazione dovranno disporre di impianti ancora in funzione, o temporaneamente collegati a impianti di nuova realizzazione. Nel corso delle fasi transitorie, dovranno essere garantiti percorsi idonei sia per il cantiere sia per gli utilizzatori. Gli spazi a disposizione, le separazioni col cantiere, i rispettivi accessi,

le specifiche degli apprestamenti di sicurezza saranno contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, che sarà redatto dal Coordinatore per la Sicurezza nominato dalla Concedente. L'Utilizzatore predisporrà e consegnerà alla Concedente il cronoprogramma e gli schemi grafici esplicativi che dovranno essere allegati al contratto di comodato unitamente allo schema di contratto di comodato al fine di poter addivenire alla stipula nella tempistica da convenirsi.

ART.9 Oneri ed obblighi a carico dell'Utilizzatore

1. Sono a carico dell'Utilizzatore:
   a) l'IVA, a termine di legge,
   b) l'ICI se dovuta,
   c) escluso quanto espressamente previsto in carico alla Concedente, sono a carico dell'Utilizzatore tutte le imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti o conseguenti, anche in futuro, sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto sia all'acquisto, alla proprietà o all'uso dei Beni. Qualora le imposte e tasse fossero pagate dalla Concedente, l'Utilizzatore sarà comunque tenuto a rimborsare quest'ultima, con valuta fissa corrispondente a quella della data del relativo esborso, qualora la Concedente, anche in forza di precisi obblighi normativi, ne avesse anticipato il pagamento;
   d) i Canoni del leasing e gli oneri di prelocazione ovvero gli interessi di prefinanziamento che saranno calcolati dalla data di autorizzazione al pagamento sottoscritta dall'Utilizzatore, aumentata di 30 giorni, alla data di decorrenza dei canoni di leasing. Eventuali ritardi per traslochi eseguiti oltre i tempi pattuiti comporteranno aumenti di tali oneri; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 del CSA;
   e) il canone secondario della manutenzione da corrispondersi a cura dell'Utilizzatore direttamemte al Soggetto Realizzatore con le modalità e le tempistiche che potranno essere direttamente concordate tra il il Soggetto Realizzatore e l'Utilizzatore;

f) le somme per eventuali varianti o opere suppletive autorizzate dallo stesso per maggiori lavori, mutate esigenze, modifiche legislative;

g) il pagamento dei canoni periodici così come indicati e calcolati e quantificati in base ai parametri di aggiudicazione;

h) il pagamento del diritto di acquisto ovvero riscatto;

i) gli oneri assicurativi ad avvenuta consegna dell'opera a favore dell'Utilizzatore. I beni oggetto del contratto di leasing saranno garantiti da opportune polizze assicurative (polizze fabbricato) stipulate dall'Utilizzatore ad avvenuto collaudo delle opere. In particolare dette polizze dovranno coprire i rischi di perdita, danneggiamento e danni a terzi, tra l'altro eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, implosione, fumo, bang sonico, caduta aerei, urto veicoli, rovina ascensori e montacarichi, furto e guasti di fissi ed infissi, acqua condotta e ricerca del guasto, rottura di vetri e lastre, colaggio impianti antincendio, ricorso vicini, fenomeni elettrici, dolo e colpa grave dei dipendenti, eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi. Le polizze indicheranno oltre l'Utilizzatore, la Concedente come beneficiario secondo l'articolo 1891 del Codice Civile; esse dovranno inoltre contenere una clausola in base alla quale non potranno essere modificate o risolte senza preavviso scritto di almeno due mesi da inviare alla Concedente

j) L'utilizzatore si impegna a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per consentire al Soggetto Realizzatore la corretta e tempestiva esecuzione delle opere in conformità alle prescrizioni progettuali ed alle indicazioni del presente contratto. L'Utilizzatore sarà dunque tenuto a:

- convocare tempestivamente le conferenze di servizi per l'adozione di atti o provvedimenti per i quali fossero necessarie intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse;

- approvare tempestivamente i progetti definitivo ed esecutivo, nonchè la nomina dei professionisti selezionati dall'ATI aggiudicataria, e per essa dal Soggetto

Realizzatore, per lo svolgimento delle attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- consegnare tempestivamente le aree e le porzioni dei fabbricati oggetto di ristrutturazione in congruenza con il crono programma del progetto esecutivo e il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 28 del CSA;

- esaminare ed approvare tempestivamente le eventuali varianti progettuali che si rendessero necessarie in corso d'opera ai sensi dell'art. 29 del CSA;

- emettere tempestivamente i certificati di pagamento in acconto per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 14 del CSA;

- effettuare le operazioni di collaudo con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 34 del CSA.

In aggiunta a tutto quanto sopra l'Utilizzatore terrà indenne e manlevata a prima richiesta la Concedente, ovvero se del caso il Soggetto Realizzatore, da qualsiasi maggiore onere, spesa sopravvenuta, pretesa anche di terzi, o altra conseguenza pregiudizievole originata, connessa o comunque collegata con il giudizio di rivendica nel possesso della servitù di passo pedonale con accesso dal parcheggio lato Via Sardegna attraverso l'area di pertinenza (mappale 574 sub 1), attualmente pendente dinanzi al Tribunale di la Spezia (RG 648/11) tra la CONSAP S.p.A. e la Signora Chiara Cortese ('**Giudizio**'). Il presente obbligo di indennizzo e manleva riguarda tutte le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero determinarsi durante lo sviluppo del Giudizio in qualunque fase, stato e grado dello stesso, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il Giudizio stesso.

ART. 10 Oneri e facoltà a carico della Concedente

1. Sono a carico della Concedente (soggetto Finanziatore):

   a) tutte le spese derivanti ai fini della presentazione dell'offerta;

   b) le spese derivanti dalla sola stipula del contratto di leasing (marche da bollo e registrazione del contratto/diritti catastali). Le imposte e tasse, nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto presente e futuro

sono a carico dell'Utilizzatore, vedi anche "Oneri a carico dell'Utilizzatore";

c) il pagamento delle somme autorizzate dall'Utilizzatore ai fini dell'esecuzione (lavori/forniture/servizi) dei beni oggetto dell'appalto in base al quadro economico risultante dall'offerta;

d) garantire il pacifico godimento dell'opera all'Utilizzatore, garantendone la completa fruibilità anche tramite l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per tramite del Soggetto Realizzatore , secondo quanto precisato nel presente contratto e nel CSA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 160bis, 3° comma, D.Lgs 163/2006, il Soggetto Finanziatore potrà sostituire prontamente con l'assenso del Committente/Utilizzatore il Soggetto Realizzatore in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di quest'ultimo, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

ART. 11 Oneri ed obblighi a carico del Soggetto Realizzatore

a) Oneri ed obblighi generali

Il Soggetto Realizzatore dovrà eseguire tutte le prestazioni ed attività necessarie per la realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto previsto dal presente contratto, dagli elaborati progettuali, dal CSA e dagli altri documenti di gara, nel rispetto di tutte le norme di legge, decreti e regolamenti vigenti in materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche.
Il Soggetto Realizzatore è altresì obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
Il Soggetto Realizzatore è inoltre obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ASL5 effettua trattenute su qualsiasi credito ma-

turato a favore del Soggetto Realizzatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

b) Qualita' provenienza ed accettazione dei materiali

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti il Soggetto Realizzatore rispetterà tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e negli altri documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

c) Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del presente Contratto e dei suoi allegati da parte del Soggetto Realizzatore equivale, a tutti gli effetti legali e contrattuali, a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Il Soggetto Realizzatore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per le opere pubbliche e in particolare ad integrare il piano di sicurezza e coordinamento del progetto esecutivo e a redigere il piano operativo di sicurezza.

d) Direzione del cantiere e Direzione dei lavori

Il Soggetto Realizzatore, tramite il direttore del cantiere, assicura sotto la sua esclusiva responsabilità la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale del Soggetto Realizzatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. Il Soggetto Realizzatore è l'unico responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi incaricati, nonché da eventuali atti di frode o malafede nella somministrazione o nell'impiego dei materiali, senza che possa essere imputata alcuna responsabilità al Soggetto Finanziatore in relazione a tali fatti. In ogni caso, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le parti fanno riferimento agli artt. 22 e 23 del CSA. Il Soggetto Rea-

lizzatore, in quanto operatore economico esperto nel settore delle ristrutturazioni e delle costruzioni edili, svolgerà direttamente la selezione di idonee figure professionali, delle quali garantirà il possesso dei requisiti prescritti, per l'istituzione dell'ufficio della Direzione Lavori e per lo svolgimento delle attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Le figure professionali che saranno state così selezionate dal Soggetto Realizzatore verranno tempestivamente comunicate dal medesimo Soggetto Realizzatore all'Utilizzatore per il suo gradimento e l'Utilizzatore provvederà tempestivamente a rilasciare le necessarie approvazioni ed a fare quanto necessario affinchè si possa formalizzare la nomina dei professionisti, ove di gradimento dell'Utilizzatore. Nel caso in cui i professionisti selezionati dal Soggetto Realizzatore non risultassero di gradimento dell'Utilizzatore, il Soggetto Realizzatore provvederà senza indugio a selezionare ulteriori figure professionali che possano sostituire i nominativi proposti, ma non accettati. Tutte le comunicazioni che verranno trasmesse tra l'Utilizzatore ed il Soggetto Realizzatore relativamente alle tematiche di cui sopra, saranno inviate in copia anche al Soggetto Finanziatore, in conformità a quanto previsto al successivo art. 25, comma 2.

e) Varianti in corso d'opera

Il Soggetto Realizzatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad eseguire tutte le variazioni richieste dall'ASL5 per l'esecuzione delle opere a regola d'arte, a sua cura. Il valore delle varianti, concordato con l'ASL5, sarà sommato all'importo aggiudicato dei lavori e determinerà una variazione dei canoni dovuti dal Soggetto Utilizzatore. L'esecuzione di varianti minori non modificherà i tempi stabiliti per l'esecuzione. In ogni caso, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le parti fanno riferimento alla normativa sui lavori pubblici e, comunque, agli artt. 29 e 30 del CSA.

f) Vizi delle opere

Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere, anche in sede degli accertamenti in corso d'opera, il direttore dei lavori e/o il tecnico dell'ASL5, nell'ambito dell'attività di sorveglianza, rilevasse vizi o difformità delle opere le comunicherà all'ASL5 che inviterà per iscritto l'ATI, e per essa il Soggetto Realizzatore, ad eliminare i rilevati vizi e difformità. Se entro i tempi tecnici necessari alla loro eliminazione, concordati tra le parti, i vizi e

le difformità individuate non saranno sanate, esse costituiranno elementi di riduzione del prezzo complessivo da valutarsi da parte di un perito nominato dall'ASL5 in contraddittorio con un perito nominato dal Soggetto Realizzatore. Qualora i vizi e le difformità rivestissero caratteri tali da pregiudicare l'opera stessa, o una sua parte, o la sua funzionalità, l'ASL5 potrà risolvere il contratto e chiedere al soggetto Finanziatore la sostituzione del soggetto Realizzatore ai sensi del presente contratto e dell'art. 45 del CSA.
Fermo restando quanto sopra previsto, il direttore dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione e/o accertamento delle opere compiute: qualora il Soggetto Realizzatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a tre giorni e nel caso egli non si presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla rate di acconto e/o dalla cauzione. In tale evenienza il Soggetto Realizzatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.

g) Collaudo

Il collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori afferenti l'intervento oggetto del presente contratto sarà effettuato in corso d'opera da parte dell'area tecnica dell'ASL5. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico dell'ATI, e per essa del Soggetto Realizzatore.
Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori e dalla consegna della documentazione relativa ed avrà carattere provvisorio. L'opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo effettuato da un tecnico nominato dall'ASL entro il termine del collaudo con allaccio alla rete. Trascorsi due anni dalla data dell'emissione, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Ad avvenuto collaudo con allaccio alla rete si procederà allo svincolo della cauzione definitiva. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le parti fanno riferimento all'art. 16 del capitolato speciale di appalto e alle

disposizioni in merito contenute nel D.Lgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010.

h) Cauzione definitiva e polizze assicurative

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'ATI ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. 1951422 emessa da COFACE Assicurazioni S.p.A.- di Euro 940.628,74 importo così calcolato ai sensi dell'art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e art. 18 del CSA.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'ASL abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.
Il Soggetto Realizzatore è inoltre obbligato a presentare le garanzie assicurative di cui all'art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e all'art. 19 del CSA.
Il Soggetto Realizzatore dovrà altresì prestare copertura della responsabilità professionale del progettista per rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità stabilite all'art. 19 del CSA.
Le suddette coperture assicurative prestate a favore dell'ASL5 dovranno includere, fra gli assicurati, anche il Soggetto Finanziatore quale proprietario delle opere.
Contestualmente al collaudo con allaccio alla rete, il Soggetto Realizzatore sarà infine tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa a favore dell'ASL5 di importo pari al costo della manutenzione ordinaria e straordinaria così come previsto in sede di offerta.

i) Obblighi del Soggetto Realizzatore relativamente alla gestione

Il Soggetto Realizzatore sarà tenuto, durante l'intero periodo del contratto di locazione, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare il funzionamento ottimale della struttura secondo quanto stabilito nel CSA ed annesso Disciplinare Tecnico.

L'ASL5 vigilerà sull'efficiente ed efficace manutenzione delle opere e applicherà le penali stabilite dall'art. 16 del Disciplinare Tecnico allegato al CSA in caso di non rispetto delle obbli-

gazioni assunte in merito a tale servizio dal Soggetto Realizzatore.

ART. 12 Corrispettivi in fase di esecuzione

Le modalità di pagamento dei corrispettivi in fase di esecuzione dell'opera sono stabilite dall'art. 14 del CSA.

Fatturazione e pagamento del Soggetto Realizzatore:

a) La Concedente provvederà al pagamento delle fatture del Soggetto Realizzatore che saranno emesse, previa autorizzazione al pagamento da parte dell'Utilizzatore ed emissione di specifici Certificati di pagamento da parte del RUP, supportati da idonea contabilità nella quale saranno contenute anche le detrazioni praticate per ritardi o inadempimenti vari.

b) La Concedente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto per le spese tecniche, secondo gli accordi intercorsi e le disposizioni contenute nel CSA.

***Pagamento somme a disposizione della Stazione Appaltante*:**

a) Le fatture del Soggetto Realizzatore, dei progettisti e degli altri professionisti le cui prestazioni rientrano nel quadro economico di spesa autorizzato, quali oneri da finanziare, saranno emesse nei confronti della Concedente.

b) La Concedente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto ai soggetti rientranti nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, in base ai certificati di pagamento emessi dal RUP e relativa autorizzazione con determina/deliberazione dell'Utilizzatore. I vari soggetti interessati dovranno presentare fattura direttamente alla Concedente che provvederà al relativo pagamento.

Aumento dell'importo dei Lavori:

a) Qualunque aumento dell'importo previsto in gara, che l'Utilizzatore dovesse ritenere necessario, si intende fin d'ora espressamente approvato dalla Concedente, fino ad un ammontare massimo pari al 20% dell'importo di gara dell'appalto. Eventuali aumenti dell'importo dei Lavori oltre tale somma (a qualunque ragione dovuti) dovranno essere espressamente concordati con la Concedente. La Conce-

dente non negherà irragionevolmente il proprio consenso a tali aumenti.

b) La fase di esecuzione/realizzazione delle opere (costruendo) è caratterizzata da nessun esborso da parte dell'Utilizzatore che inizierà a pagare i canoni, alla Concedente, dal verbale di consegna definitiva e collaudo tecnico amministrativo dei beni.

ART.13 Consegna dei Beni.

1. La consegna dei beni e la loro accettazione finale avverrà con la sottoscrizione del verbale di consegna e di collaudo tecnico-amministrativo di quanto previsto complessivamente in appalto, a favore dell'Utilizzatore. La consegna sarà eseguita per l'intero bene in appalto ai fini dell'utilizzo completo da parte dell'Utilizzatore. E' data facoltà all'ASL5 di utilizzare a titolo di comodato le porzioni da ristrutturare o parzialmente ristrutturate, come da contratto di comodato da sottoscriversi dalle Parti. Il Soggetto Realizzatore, a tale scopo, garantirà il funzionamento di tutti gli impianti esistenti fino alla completa messa in servizio di quelli di nuova realizzazione, che non potranno essere disattivati e rimossi fino alla loro sostituzione con altri collaudati. Durante il periodo del comodato le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come i consumi saranno a carico dell'Utilizzatore.
2. L'affidamento dell'incarico di collaudo, in quanto attività propria dell'Utilizzatore, sarà a cura dello stesso con poste in carico alle somme a disposizione della Stazione Appaltante. Il Collaudatore dovrà procedere a verificare che tutte le forniture/servizi/lavori siano state realizzate a regola d'arte e in conformità a quanto stabilito dal presente appalto secondo gli atti di gara, alle eventuali varianti, ed, in ogni caso, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, tenendo presenti le contestazioni sollevate in corso di esecuzione dalla Stazione Appaltante o da suoi incaricati e delle ragioni, richieste e/o contestazioni esplicitate per iscritto sui verbali di verifica.

ART. 14 Assicurazione per locazione finanziaria

1. Come previsto al precedente art. 9, lett. h) l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere a sua cura e spese, per tutto il periodo della Locazione Finanziaria, una polizza *all risks* immobiliare (o similare) con primaria società assicuratrice. La

polizza sarà stipulata per una somma corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo dell'Opera e vincolata a favore della Concedente per tutta la durata del presente Contratto.

2. La Concedente è esonerata da ogni responsabilità ed onere connesso alla stipula ed al mantenimento di tale polizza.

3. L'esistenza di tale polizza o di altri contratti di assicurazione non modifica in alcun modo il regime dei rischi e delle responsabilità come previsti nel presente Contratto.
   Resta salvo quanto disposto dal CSA, relativamente all'accensione di altre polizze assicurative.

ART. 15. Rischi e manleva a tutela della Concedente

1. L'Utilizzatore, pertanto, rinuncia fin d'ora nei confronti della Concedente ad eccezioni od a richieste di diminuzione o sospensione del canone principale in caso di parziale o mancata utilizzazione dei beni dovuta a qualsiasi causa, anche se la stessa dipendesse da evento fortuito o di forza maggiore. Pertanto, l'Utilizzatore si impegna a tenere la Concedente manlevata ed indenne da tutte le conseguenze dannose o pregiudizievoli che possano derivare in conseguenza dei fatti di cui sopra.

2. L'Utilizzatore, nella sua qualità di custode, sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno causato ai beni o dall'uso a persone e beni, anche di terzi, tranne che i tali danni derivassero da difetto di esecuzione/fabbricazione o difetto di manutenzione.

3. l'Utilizzatore si obbliga pertanto a manlevare e tenere indenne la Concedente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni ai beni derivanti dall'uso degli stessi, tranne che i tali danni derivassero da difetto di esecuzione/fabbricazione o difetto di manutenzione.

ART. 16. Corrispettivo per le prestazioni di competenza del Soggetto Finanziatore

1. **Modalità di pagamento**. L'Utilizzatore dovrà versare alla Concedente il corrispettivo globale della locazione finanziaria, che verrà corrisposto in via frazionata mediante 40 canoni semestrali anticipati, il tutto come indicato nei documenti di gara. Tutti i canoni dovranno essere maggiorati dell'I.V.A., secondo l'aliquota vigente all'atto del pagamento, e di ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto.

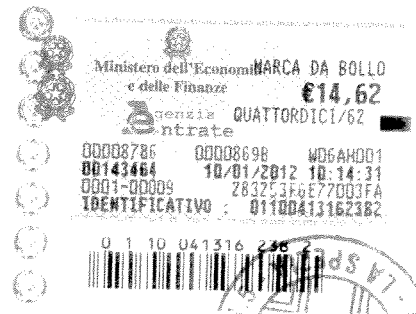

2. **Piano di ammortamento.** Le parti danno atto che al presente contratto è allegata l'offerta economica con l'indicazione del piano di ammortamento provvisorio prodotto dall'aggiudicatario in sede di gara, che sarà sostituito dal piano di ammortamento definitivo in cui il canone semestrale sarà calcolato ad avvenuto collaudo dell'opera sulla base del tasso Euribor6 mesi lettera rilevabile dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno antecedente la firma del verbale di collaudo provvisorio, maggiorato dello spread del [2,50%] offerto in gara e sulla base del capitale da finanziare come risultante dal quadro economico finale in sede di collaudo tecnico-amministrativo.
3. Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta alla Concedente, dovrà essere effettuato presso il domicilio di quest'ultimo oppure presso l'istituto di credito e sul conto corrente bancario indicato dalla Concedente: IBAN IT 55 S 08000 03200 000800020018
4. **Interessi di mora** .In caso di ritardato pagamento del canone principale da parte dell'ASL5 decoreranno sui canoni scaduti e non saldati, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora come da normativa vigente D.Lgs. 231/2002. Tali interessi decoreranno di diritto dal giorno (incluso) in cui avrebbe dovuto essere corrisposta la rata del canone dovuta per contratto, fino al giorno (escluso) dell'effettivo pagamento, salvo che il ritardo non sia dovuto ad altri soggetti. Qualora, a seguito dell'inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento di somme dovute alla Concedente, questa accordasse all'Utilizzatore la possibilità di saldare in via rateale il proprio debito scaduto ed i relativi interessi convenzionali di mora, l'esposizione contabile dell'Utilizzatore nei confronti della Concedente, nel corso della durata del rientro rateale, costituirà un effettivo sconfinamento rispetto al piano dei pagamenti originariamente identificato e, come tale, verrà considerato ad ogni effetto, compreso quello delle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia.
5. **Anticipo iniziale**. L'Utilizzatore verserà alla Concedente, al verbale di consegna e collaudo definitivi a favore dello stesso, un importo a titolo di extracanone iniziale pari ad € 3.636.363,64, IVA esclusa.
6. **Riscatto parziale anticipato**. Come disposto dalla già citata Deliberazione del Direttore Generale n° 938 del 08/11/2011, a garanzia del versamento al collaudo della

somma di € 4.000.000,00, IVA 10% compresa, destinato alla riduzione del capitale residuo risultante dal piano di ammortamento, l'A.S.L. N° 5 Spezzino si avvarrà della facoltà di riscatto anticipato della parte di immobile destinata all'Attività Intramoenia corrispondente al valore della somma versata, acquisendolo in proprietà al patrimonio aziendale. Contestualmente l'A.S.L. N° 5 Spezzino concederà al Soggetto Finanziatore un diritto di superficie sull'immobile, che avrà durata pari a quella della locazione finanziaria. Tutti i costi relativi al riscatto parziale e alla costituzione del diritto di superficie saranno a carico dell'Utilizzatore.

7. **Trasformazione da tasso varabile a tasso fisso**. L'Utilizzatore ha la facoltà di richiedere una sola volta, nel corso della locazione, la trasformazione del tasso di riferimento (da variabile $T_{euribor}$ – a fisso T_{IRS}) a base di calcolo del canone in relazione alla durata finanziaria residua dell'operazione di locazione finanziaria al momento della trasformazione del parametro di riferimento. All'atto della trasformazione l'Utilizzatore riconoscerà al Concedente un importo di euro 1.000,00, IVA esclusa, quale contributo massimo per le spese di pratica e cambiamento del piano finanziario.

8. **Modalità di pagamento del canone "secondario".** **La fattura** del canone semestrale "secondario" per **la manutenzione** ordinaria e straordinaria di € 22.900,00 oltre IVA offerto in sede di gara **sarà emessa direttamente dal Soggetto Realizzatore ed esecutore della manutenzione stessa nei confronti dell'Utilizzatore, che provvederà al relativo pagamento a fronte di certificati di pagamento emessi dal R.U.P. La manutenzione non fa parte delle voci di finanziamento comprese nel Quadro Economico. Eventuali penali irrorate al soggetto incaricato della manutenzione dal R.U.P. in occasione dell'emissione del Certificato di Pagamento saranno esclusivamente a suo carico ed in caso di gravi inadempimenti del soggetto prestatore dei servizi di manutenzione, tali da compromettere la piena e corretta fruibilità dell'opera da parte dell'Ente, saranno sospesi i pagamenti del canone secondario, ferma restando la possibilità di sostituzione del soggetto manutentore inadempiente ai sensi dell'art. 160bis, 3° comma, del D.Lgs 163/2006.**

ART. 17. Riscatto al termine della Locazione

Al termine della locazione finanziaria viene concordemente riservato all'ASL5 il diritto di esercitare l'opzione finale di riscatto delle opere oggetto del presente contratto.

Il prezzo per l'esercizio del diritto di riscatto viene stabilito in misura fissa pari ad € 100.000,00 oltre IVA di legge.
Al fine di consentire l'esercizio del diritto di riscatto, il Soggetto Finanziatore si obbliga a comunicare al Soggetto Utilizzatore, 12 mesi prima della scadenza della locazione finanziaria, l'imminente scadenza e la facoltà in capo al Soggetto Utilizzatore di esercitare il diritto di opzione finalizzato al riscatto del complesso immobiliare oggetto del presente contratto; contestualmente alla comunicazione di cui al presente comma, il Soggetto Finanziatore si obbliga ad inviare al Soggetto Utilizzatore il rendiconto di tutta l'operazione nonché le informazioni e documentazioni che saranno ritenute necessarie dal Soggetto Utilizzatore per l'esercizio del diritto di opzione.
Il diritto di opzione finale verrà esercitato dal Soggetto Utilizzatore mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Finanziatore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi considerati equipollenti dalla normativa all'epoca vigente, entro e non oltre 60 giorni precedenti la scadenza del contratto. Il mancato rispetto del suddetto termine non comporta la decadenza dal diritto di opzione ove il Soggetto Finanziatore non abbia adempiuto all'obbligo di comunicazione nei termini di cui al precedente comma.
Il diritto di opzione finale potrà essere esercitato a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il contratto e previo pagamento di tutte le somme ancora dovute al Soggetto Finanziatore.
L'esercizio del diritto di riscatto comporterà, ipso iure, il trasferimento a favore del Soggetto Utilizzatore, della proprietà delle opere realizzate e di tutti i beni mobili ed immobili oggetto della locazione finanziaria.
Ogni onere fiscale, ivi inclusa l'imposta di registro, l'imposta ipocatastale ed ogni altra imposta, tassa, o altra spesa sono interamente a carico del Soggetto Utilizzatore. Resta inteso che il Soggetto Finanziatore rimane esonerato dal prestare qualsiasi garanzia per i vizi e difetti, palesi o occulti, o mancanza di qualità delle opere acquistate dal Soggetto Utilizzatore.

ART. 18. Riscatto anticipato

Le parti convengono che è, altresì, in facoltà del Soggetto Utilizzatore procedere al riscatto anticipato delle opere.

Ai sensi dell'art. 10 del CSA, qualora l'Amministrazione decidesse di riscattare anticipatamente il bene, detto riscatto anticipato non dovrà prevedere l'applicazione di penali da parte del soggetto finanziatore. In caso di riscatto anticipato l'Ente corrisponderà la somma dei canoni a scadere attualizzati al tasso base fino alla fine del decimo anno del periodo contrattuale. A partire dall'undicesimo anno, l'Ente corrisponderà viceversa la somma dei canoni a scadere attualizzati al tasso base più il 50% dello spread offerto. Ovviamente, in entrambi i casi, sarà corrisposto anche l'importo del riscatto.
A tal fine il Soggetto Utilizzatore comunicherà per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi considerati equipollenti dalla normativa all'epoca vigente, al Soggetto Finanziatore, almeno 60 giorni prima della scadenza della rata, la volontà di esercitare l'opzione di riscatto anticipato.
Il Soggetto Finanziatore si obbliga ad inviare al Soggetto Utilizzatore la quantificazione della somma da corrispondere per l'effettuazione del riscatto anticipato entro 30 giorni dalla richiesta, al fine di consentire all'ASL di valutare l'esercizio dell'opzione di riscatto.

ART. 19 Godimento da parte del Soggetto Utilizzatore

Fermo restando quanto di seguito specificato il Soggetto Finanziatore garantisce al Soggetto Utilizzatore, per tutta la durata del periodo di locazione finanziaria, il pacifico godimento delle opere realizzate e delle sue pertinenze, contro eventuali molestie arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulle opere stesse. Nessuna garanzia è invece prestata dal Soggetto Finanziatore in relazione ai fatti oggetto del Giudizio ed a possibili sopravvenuti esiti non favorevoli del Giudizio stesso, rispetto ai quali è l'Utilizzatore a dover indennizzare e tener manlevata la Concedente.

L'area e le opere dovranno essere utilizzate dal Soggetto Utilizzatore, in conformità e nel rispetto della destinazione d'uso, con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo adeguato e atto a mantenerle sempre in buono stato di manutenzione, nonché senza arrecare danno o molestia a terzi.
Il Soggetto Utilizzatore si impegna ad osservare scrupolosamente ogni disposizione relativa alla custodia ed all'uso delle opere,

alla tutela dei suoli, a tutte le norme di legge e regolamenti locali in materia di lavoro, antinfortunistica, igiene ed antinquinamento; a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di protezione dell'ambiente.

ART. 20. Recesso a causa del fallimento del Soggetto Realizzatore

In caso di fallimento del Soggetto Realizzatore, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva dell'adempimento del Contratto, la Concedente potrà sostituirlo con altro soggetto avente i medesimi requisiti e caratteristiche. Qualora la Concedente non selezioni il nuovo soggetto realizzatore entro 90 giorni dal fallimento del Soggetto Realizzatore, l'Utilizzatore avrà il diritto di recedere dal presente Contratto, riservandosi di abbandonare l'operazione trattenendo la cauzione a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del danno, o di far riquantificare il canone in funzione delle spese già effettuate, anche in questo caso fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 21. Risoluzione del Contratto per inadempimento della Concedente

In caso di inadempimento della Concedente ai propri obblighi di effettuare i pagamenti in Fase di costruzione alle rispettive scadenze protrattosi complessivamente per uno o più pagamenti per oltre 30 (trenta) giorni, l'Utilizzatore potrà intimare per iscritto alla Concedente di adempiere entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il presente Contratto si intende, in tutto o in parte, risolto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, a seconda del caso. In tal caso l'Utilizzatore potrà trattenere la cauzione a titolo di penale fatto salvo il risarcimento del danno. L'Utilizzatore potrà avvalersi della facoltà prevista all'art. 45, punto 4) del CSA chiedendo la sostituzione del soggetto Finanziatore per le cause di inadempimento contrattuale ivi previste.

ART. 22. Recesso prima del collaudo

In caso di risoluzione del contratto prima del collaudo e in caso di recesso da parte della Stazione Appaltante per pubblico interesse prima del collaudo, si provvederà ugualmente a:

1. rimborsare al soggetto finanziatore, come da legge, tut-

te le somme che lo stesso avrà anticipato a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esecuzione dei lavori, spese, imposte e tasse), così come autorizzate e certificate dall'Amministrazione aggiudicatrice/R.U.P. (art. 14 C.S.A.);

2. corrispondere al soggetto finanziatore gli oneri di preammortamento calcolati per il periodo intercorrente tra la data dei vari pagamenti effettuati a qualsivoglia titolo e la data del rimborso da parte della Stazione Appaltante, da lei stessa certificati.

ART. 23 Condizioni Risolutive

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

1. distruzione o perimento totale dell'Opera, per fatti indipendenti dalla responsabilità dell'Utilizzatore;
2. qualora (anche ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile) l'esecuzione dei lavori necessari per la costruzione dell'Opera divenga impossibile per cause sopravvenute non imputabili ad alcuna delle Parti.

Al verificarsi di una delle suddette condizioni risolutive, si produrranno effetti restitutori e conseguentemente l'Utilizzatore dovrà rimborsare al Soggetto Finanziatore tutte le somme a qualsiasi titolo erogate durante la fase esecutiva dei lavori, ovvero corrispondere (qualora la locazione finanziaria sia già entrata in decorrenza) tutti i canoni dovuti anche se non ancora saldati.

ART. 24 Esclusione della risoluzione

1. Il Locatore finanziario dichiara, espressamente, di rinunciare alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'Utilizzatore a partire dalla consegna dell'immobile e comunque dal momento di esercizio dell'opzione di riscatto.

2. In caso di inadempimento dell'Utilizzatore medesimo, il Locatore finanziario potrà soltanto agire, anche in via giudiziale, per ottenere che l'Utilizzatore adempia alle proprie prestazioni derivanti dal contratto di leasing e potrà, quindi, agire anche in via esecutiva per il pagamento dei canoni.

ART. 25 Elezione a domicilio – Comunicazioni e notificazioni

1. Qualsiasi comunicazione in forza del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso o telefax, ovvero qualsiasi notificazione dovrà essere effettuata secondo le disposizioni della procedura civile italiana, ai seguenti Indirizzi o numeri dì telefax

se alla Concedente:

Indirizzo: Via Giuseppe Revere, 14 – 20123 Milano

Tel.: 02/43517461

Fax: 06/72077984

e-mail: federico.favretto@iccreabi.bcc.it

alla attenzione di: Federico Favretto

se al Soggetto Realizzatore:

Indirizzo: Via Crimea, 94 – 35141 Padova

Tel.: 049/2969490

Fax: 049/2969491

e-mail: info@consta.it

alla attenzione di: Geom. Mauro Greggio/Pasquale Pesce

se all'Utilizzatore:

Indirizzo: Via XXIV Maggio, 139 – 19123 La Spezia

Tel.: 0187/604968

Fax: 0187/533523

e-mail: massimo.buccheri@asl5.liguria.it

alla attenzione di: Massimo Buccheri

ovvero ad altro indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà di volta in volta comunicare all'altra Parte, con un preavviso di 15 giorni, secondo le modalità di cui sopra. La modifica dei domicili eletti dai legali rappresentanti delle Parti dovrà essere comunicata alle Parti nei termini e

modalità di cui sopra.

2. Fermo restando il ruolo di mandataria dell'ATI in capo al Soggetto Finanziatore, le Parti convengono che per l'esercizio delle attività di competenza e responsabilità del Soggetto Realizzatore, necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto, per ragioni di maggiore efficienza e speditezza nella gestione dei rapporti con l'Utilizzatore, il Soggetto Realizzatore è autorizzato a rappresentare l'aggiudicatario direttamente nei confronti del soggetto Utilizzatore, definendo e sottoscrivendo con quest'ultimo tutte le questioni tecniche-contabili-organizzative inerenti le predette attività, quali, a titolo esemplificativo, i SAL, il registro di contabilità, il libretto delle misure, il verbale di inizio lavori e fine lavori, eventuali verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, ecc. Il soggetto Realizzatore trasmetterà direttamente al soggetto Utilizzatore le comunicazioni inerenti le attività di propria competenza, con copia al Soggetto Finanziatore. Analogamente l'Utilizzatore potrà indirizzare direttamente al Soggetto Realizzatore, con copia al Soggetto Finanziatore, le comunicazioni riguardanti le questioni di natura tecnico-esecutiva attinenti all'appalto ed alla fase di realizzazione dei lavori.

3. Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza del presente Contratto, si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi o numeri di telefax di cui al presente articolo, e si intenderà ricevuta alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con *avviso* di ricevimento) ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso), ovvero alla data di trasmissione del messaggio facsimile (se inviata a mezzo telefax), purché detta trasmissione sia stata effettuata in un Giorno Lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

4. Qualsiasi comunicazione in forza del presente Contratto inviata a mezzo telefax dovrà essere prontamente confermata a mezzo lettera, fermo restando che la mancata consegna o la mancata ricezione di tale lettera non avrà effetto sulla validità della comunicazione originale a mezzo telefax.

ART.26. Cessione dei crediti derivanti dal contratto di leasing

1. Le cessioni di crediti vantati dalla Concedente possono essere effettuate ai sensi dell'art. 117 del DLgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e s.m.i., il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
3. L'Utilizzatore esprime, ai sensi e con gli effetti delle leggi in materia e in particolare dell'art. 117 del DLgs. 163/2006 e s.m.i., formale autorizzazione preventiva alla cessione a terzi, da parte della Concedente, dei crediti derivanti dal Contratto.

ART. 27. Trattamento dati

Le Parti si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 28. Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità alla stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, restano fermi a carico delle parti gli obblighi e gli oneri previsti nei documenti di gara, nell'offerta e comunque nel CSA, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Ogni controversia tra le parti relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione e revisione del presente contratto, che non si sia potuta definire in via bonaria ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, sarà devoluta alla cognizione del giudice ordinario, Foro esclusivo competente di La Spezia.

ART. 29 . Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a carico del Concedente.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette ad IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

L'Imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Utilizzatore.

ART. 30 . Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto per il pagamento e l'incasso del corrispettivo tra il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Realizzatore nonché per il pagamento dei canoni da parte dell'ASL verranno impiegati unicamente i conti correnti (bancari o postali) dedicati oggetto della comunicazione acquisita agli atti dell'ASL e i relativi movimenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Qualora una delle contraenti non adempia ad una delle obbligazioni indicate nel presente articolo il contratto si intenderà risolto di diritto

---

Io sottoscritto, Luisella Bargero, Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali dell'ASL n. 5, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Luisella Bargero, in calce alla presente pagina.

Il presente documento è scritto con sistema di videoscrittura da persona di mia fiducia e si compone di n . 34 pagine, fino qui.

Data e luogo La Spezia, 21.12.2011

Soggetto Utilizzatore
Massimo Buccheri

Soggetto Finanziatore
Federico Favretto

Soggetto Realizzatore
Pasquale Pesce

Ufficiale Rogante
Luisella Bargero

ALLEGATI AL CONTRATTO FACENTI PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO (art. 3)

ALLEGATO "A": bando di gara

ALLEGATO "B": capitolato speciale di appalto/disciplinare di manutenzione

ALLEGATO "C": comunicazioni di chiarimento in fase di gara.

ALLEGATO "D": offerta economica

ALLEGATO "E": delibera n 938 dell'8/11/2011 Del Direttore Generale ASL 5 Spezzino

Il Direttore
S.C. Affari Generali e Legali
(Dott.ssa Luisella Bargero)

Luisella Bargero

1/2012